CONSORZIO DI BONIFICA 4 – CALTANISSETTA

Determina n. 91 del 27 luglio 2015

Oggetto: Dipendente sig.

Revoca sospensione cautelare

obbligatoria

IL DIRETTORE

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette (27) del mese di luglio in Caltanissetta, nella sede del Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta;

VISTO il R.D. 13-2-1933, N. 215;

VISTA la L.R. 25-05-1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del Consorzio;

PREMESSO:

che a seguito notizie apprese dagli Organi di stampa, con consorziale prot.

n. 817 del 6 aprile 2011 sono state richieste informazioni al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta in ordine alla posizione giuridica del dipendente operaio sig.

che nota dell'8 aprile 2011 il predetto Tribunale – Ufficio del G.I.P. - ha comunicato che in data 5 aprile 2011 è stata eseguita una misura cautelare in carcere nei confronti del predetto dipendente;

che l'art. 62 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica prevede la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio per i dipendenti nei cui confronti sia emesso mandato di cattura:

che pertanto si è proceduto all'adozione del relativo provvedimento n. 58 dell' 8 aprile 2011;

che con sentenza n. 733/2014 - Reg.gen n. 106/2013 R.G.N.R. n. 129/2007 emessa in data 10 luglio 2014 dalla Corte d'Appelo di Caltanissetta –

stato definitivamente condannato alla pena della reclusione di anni 4 e mesi 8, disponendosi altresì l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata di anni 1 e mesi 6;

che con ordine di scarcerazione emesso in data 22 maggio 2015 a seguito di ordinanza dell'Ufficio di Sorveglianza è stato anticipato al 22 maggio 2015 il fine pena previsto per il 4 dicembre 2015;

che con consorziale prot. 1293 del 22 giugno 2015 è stato contestato al suddetto dipendente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 56 del vigente C.C.N.L. l'addebito di cui all'art. 61 del contratto medesimo per il licenziamento di diritto nella ipotesi di condanna pasata in giudicato che comporti l'applicazione... della libertà vigilata,

che con nota acquisita al prot. n. 1344 del 6 luglio 2015 l'avv. Concetta Cusmano, in nome per conto e nell'interesse del sig. ha richiesto l'audizione personale dello stesso, nonché la reintegra nel posto di lavoro;

VISTO il verbale di audizione personale del giorno 16 luglio 2015 del dipendente sig.

assistito dall'avv. Concetta Cusmano;

ATTESO che lo stesso, in sede di audizione, ha prodotto il certificato sullo stato di esecuzione N.SIEP 37/2015 del 13 luglio 2015 rilasciato dall'Ufficio di esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta, dal quale risulta che la misura della libertà vigilata non è stata applicata, e il decreto di fissazione dell'udienza in procedimento di sorveglianza per il giorno 12 novembre 2015 per stabilire la pericolosità sociale del sig.

e quindi per l'applicazione della misura;

RITENUTO, pertanto, che allo stato non sussistono i presupposti di cui all'art. 61 del vigente C.C.N.L. per il licenziamento di diritto;

RITENUTO altresì di dovere procedere, previa revoca della determina di sopensione n. 58 dell'8 aprile 2011 alla riammissione in servizio del dipendente,

DETERMINA

PROCEDERE, per i motivi cui in narrativa, previa revoca della determina

dirigenziale di sospensione n. 58 dell'8 aprile 2011, alla riammissione in servizio del dipendente sig.

RIPRISTINARE in favore del predetto dipendente, la corresponsione di tutti gli emolumenti spettanti;

FARE salvo ogni eventuale ulteriore provvedimento in relazione alla eventuale applicazione della misura della libertà vigilata.

IL DIRETTOKE GENERALE

(D.ssa/Maria Vitale

Copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Consorzio dal giorno 28.7.2015... al giorno

IL DIRETTORE GENERALE

(d.ssa Maria Vitale)